CAMERA DEI DEPUTATI N. 1512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHETTI, MAMMOLA, ARMOSINO, ROSSO

Modifiche al codice civile in materia di patti successori

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di modificare il regime giuridico dell'articolo 458 del codice civile in materia di patti successori, si fa sempre più pressante e, sempre da più parti, si tenta la ricostruzione giuridica in chiave moderna di questo istituto che sembra, per alcuni versi, essere diventato antistorico. La tradizionale tripartizione dei patti successori in patti « istitutivi », « dispositivi » e « rinunciativi » se aveva una ragione di esistere alla nascita del codice, ora tende ad essere disattesa e aggirata sia dall'autonomia negoziale, sia dall'atteggiamento che la giurisprudenza di merito e di legittimità le riservano. Gli attenti studi sulla pratica negoziale e le ricostruzioni che la Corte di Cassazione fa delle concrete fattispecie ad essa sottoposte, indirizzano gli osservatori verso una nuova e moderna attenzione alla trattazione del divieto di cui all'articolo 458 del codice civile. È noto che nella codificazione originaria si ritenesse necessario limitare la devoluzione ereditaria alle esclusive forme testamentaria e legittima in ossequio al precedente articolo 457 del codice civile e non si ritenne lecita una devoluzione ereditaria pattizia. Tale divieto si estese a tutte le fattispecie nelle quali oggetto dell'accordo potevano essere diritti spettanti a qualcuno su una successione non ancora aperta. Ora sembra necessario fare alcune distinzioni: il primo comma dell'articolo 458 del codice civile, che vieta il patto successorio istitutivo, ha ragione di esistere, non si ritiene utile né vantaggioso permettere di istituire taluno erede per contratto, poiché verrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto di nominare eredi e di modificare le disposizioni testamentarie fino alla morte, principio che non è surrogabile con altri meccanismi giuridici. Allo stesso tempo però non sembra essere adeguato alla pratica negoziale il

divieto di patti successori dispositivi e rinunciativi di cui al secondo comma; tale divieto dovrebbe essere abrogato intanto perché non in aderenza con tante norme del codice (articolo 1472 del codice civile vendita di cose future e articolo 1478 vendita di cose altrui), dalle quali si evince la possibilità di negoziare intorno a beni o diritti che non fanno ancora parte del patrimonio del disponente, e inoltre perché la *ratio* che aveva spinto il legislatore del '42 a codificare tale divieto non sembra attuale. Se in origine la paura per il legislatore era che, una volta che si fosse perfezionato un contratto nel quale si fosse disposto di diritti inerenti ad una successione non ancora aperta, il beneficiario avrebbe potuto « desiderare » la morte del soggetto proprietario dei beni che sarebbero dovuti cadere in successione, ora questa « paura » appare anacronistica e frutto di superstizione sciocca che sicuramente ripugna la coscienza civile, tanto più che esistono nella pratica contratti di assicurazione sulla vita o contratti a favore di terzo con prestazioni dopo la morte dello stipulante (articolo 1412 del codice civile). La verità va cercata nella sempre più pressante necessità per i soggetti di « sistemare » il proprio patrimonio prima della morte senza ricorrere al complicato e dispendioso sistema del testamento. Appare quindi utile modificare l'articolo 458 del codioce civile in modo che, non solo venga lasciata più ampia libertà contrattuale al *de cuius*, affinché egli decida se e come disporre del proprio patrimonio sia a vantaggio di familiari che di terzi, per godere dei frutti del proprio risparmio e del proprio lavoro, ma anche in modo che da tutto ciò non vengano danneggiati gli eredi legittimari e sia comunque stabilito il meccanismo attraverso il quale anche essi partecipino a tali accordi. Si è quindi ritenuto opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 458 del codice civile nel senso che venisse abrogato il divieto di patti successori « dispositivi » e « rinunciativi » e venisse concessa, altresì, la possibilità di contrattare diritti o beni inerenti ad una successione non ancora aperta, seguendo la disciplina della vendita di cosa altrui, ma obbligando il disponente a fare intervenire ed accettare tale disposizione a tutti gli eredi legittimari del soggetto dal quale proverranno i beni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 458 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 458. – *(Divieto di patti successori).* È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È consentito ogni atto con cui taluno costituisce, modifica, trasmette, estingue o rinunzia a beni o diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. Si applicano le norme relative alla vendita di cosa altrui ».

ART. 2.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 557 del codice civile.

ART. 3.

1. All'articolo 2823 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ipoteca sui beni di cui all'articolo 458 può essere validamente iscritta solo al momento dell'apertura della successione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2825 ».

DDL13-1512
Lire 500